

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO  
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022**

**SOTTOMISURA 5.2**

*“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”*

**BANDO 2024**

*“Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati dal batterio *Erwinia amylovora*”*

*Allegato al D.D.G. n. 8563 del 14/11/2024*

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>
<b>2</b>	<b>FINALITA' E OBIETTIVI.....</b>
<b>3</b>	<b>BENEFICIARI.....</b>
<b>4</b>	<b>DOTAZIONE FINANZIARIA E LOCALIZZAZIONE.....</b>
<b>5</b>	<b>INTERVENTI PREVISTI.....</b>
<b>6</b>	<b>REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'.....</b>
<b>7</b>	<b>SPESE AMMISSIBILI.....</b>
<b>8</b>	<b>SPESE NON AMMISSIBILI.....</b>
<b>9</b>	<b>COMPLEMENTARIETA' CON ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EUROPEI.....</b>
<b>10</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE.....</b>
<b>11</b>	<b>TIPOLOGIA, DURATA E INTENSITA' DELL'AIUTO.....</b>
<b>12</b>	<b>IMPORTO MINIMO AMMISSIBILE E MASSIMO CONCEDIBILE .....</b>
<b>13</b>	<b>IMPEGNI ED OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....</b>
<b>14</b>	<b>INDICAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA</b>
<b>15</b>	<b>DOCUMENTAZIONE.....</b>
<b>16</b>	<b>PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....</b>
<b>17</b>	<b>DOMANDA DI PAGAMENTO .....</b>
<b>18</b>	<b>TEMPI DI ESECUZIONE E VARIANTI.....</b>
<b>19</b>	<b>CONTROLLI E SANZIONI.....</b>
<b>20</b>	<b>STRUMENTI DI TUTELA.....</b>
<b>21</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>

## 1. Premessa e riferimenti normativi

La sottomisura 5.2 *“Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici ”* è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana PSR Sicilia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2024) 7417 final del 17/10/2024 (Versione 14.1).

Il presente Bando disciplina gli aspetti specifici della sottomisura 5.2 e per quanto non espressamente previsto nello stesso si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali, emanate dall’Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 consultabili sul sito:

<https://www.psr Sicilia.it/normative-e-documenti/>

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) n.2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014/2020 (2013/C 209/01);
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 – aiuto di Stato SA.38930;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- D.M. 15 gennaio 2015 n. 162 e D.M 20/03/2015 n. 1922 relativi alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto legislativo 27/05/1999 n. 165 e Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016, concernente le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 del 28/11/2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e ss.mm.ii.;

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE)n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) N. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all'anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune;
- Decreto Assessoriale n. 01/Gab del 25/01/2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
- Decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
- D.M. 20 novembre 2007 Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019 n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2020 "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. Agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica Italiana";
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 6 dicembre 2021 "Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18 recante norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
- Manuale delle procedure dei controlli delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie oagli animali" nella versione 2014/2022 approvato con D.D.G. n. 4234 del 12/11/2021.

## 2. Finalità e obiettivi

Il rischio di calamità naturali, di avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, di fitopatie, rende gli operatori del settore primario particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo. Nel contesto, agricolo, pertanto, è necessario utilizzare idonei strumenti per ripristinare il livello di competitività per quelle imprese che devono far fronte alle conseguenze derivanti dalle stesse. Con il presente Bando s'intende consentire il ripristino degli impianti arborei a destinazione produttiva, danneggiati dalla fitopatìa causata dal batterio *Erwinia amylovora*.

La sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è finalizzata al sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità abiotiche quali calamità naturali, avversità atmosferiche, eventi catastrofici, o da avversità biotiche (calamità naturali da fitopatie o epizoozie).

Attraverso gli investimenti previsti, si risponde al fabbisogno F10 “Favorire l’accesso agli strumenti di gestione del rischio alle imprese”. Inoltre, la sottomisura risponde principalmente alla priorità trasversale dell’adattamento al cambiamento climatico e indirettamente agli obiettivi ambientali.

Ai fini del presente Bando in conformità all’art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, si considera “**Calamità naturale**” un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

## 3. Beneficiari

I beneficiari delle sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro associazioni. La normativa di riferimento per la definizione di imprenditore agricolo, è costituita dall’articolo 2135 del codice civile. Nel caso di imprese agricole associate, i titolari delle stesse devono essere imprenditori agricoli.

## 4. Dotazione finanziaria e localizzazione

La dotazione finanziaria del presente Bando per la sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” è pari ad € **2.500.000,00**, di cui € 1.512.000,00 di quota FEASR.

Potranno essere ammesse al finanziamento le iniziative progettuali riguardanti interventi nelle aziende agricole ubicate nell’intero territorio della Regione Sicilia.

## 5. Interventi previsti

Gli interventi saranno rivolti agli investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva (frutteti), danneggiati dal batterio *Erwinia amylovora*. Tale organismo nocivo è attualmente **classificato da quarantena in Sicilia, ad esclusione dei territori comunali di Cesarò, Maniace, Bronte, Adrano, Centuripe, Regalbuto e Troina** classificati come zone non protette (allegato III Reg. (UE) 2019/2072).

Il calcolo dell’importo del sostegno per il ripristino degli impianti arborei danneggiati e la sostituzione delle piante estirpate, saranno effettuati riferendosi alla tabella dei costi standard unitari in vigore, per alcune voci di spesa o per le colture mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura.

Gli interventi sono essenzialmente mirati a ricostituire gli impianti arborei oggetto di attacchi da parte di *Erwinia amylovora*, comprese le operazioni di estirpazione **in esecuzione a misure fitosanitarie obbligatorie nelle zone protette o a seguito di constatazione di almeno il 30% di danno, a cura del Servizio Fitosanitario Regionale, e successiva estirpazione nelle zone non protette.**

Per la ricostituzione del potenziale produttivo, possono essere finanziati l’estirpazione, la distruzione

delle piante infette, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di specie di piante non ospiti del batterio (**specie diverse da: Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach., Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.**). La sostituzione è subordinata alle operazioni di estirpazione e all'acquisto di nuove piante non ospiti. Il Servizio Fitosanitario provvederà ad accertare la distruzione delle piante infette nelle zone protette. I sestri d'impianto dovranno essere compatibili, con un'ottimale gestione tecnico-agronomica delle piante.

Come previsto dalla sottomisura, la ricostituzione degli impianti arborei colpiti dal batterio *Erwinia amylovora* è subordinata a un preventivo **nulla osta** da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, rilasciato anche in seguito alla valutazione dell'investimento, in termini delle attendibili sostenibilità e durata del ripristino, ipotizzabili in base alle condizioni specifiche del sito interessato, alle specie prescelte ed alle attuali conoscenze in materia fitosanitaria.

Pertanto, l'Unità fitosanitaria competente per zona, con l'eventuale supporto tecnico dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di riferimento, provvederà a rilasciare il suddetto nulla osta, **entro 45 giorni** dalla richiesta dell'interessato, compatibilmente con il numero di domande presentate, individuando eventuali prescrizioni. Per il rilascio del nulla osta si terrà conto delle attuali conoscenze in materia di suscettibilità alla fitopatologia di specie frutticole, impiegabili nelle specifiche condizioni pedoclimatiche dei siti interessati. Il nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Unità fitosanitaria suddetta, al competente Ufficio istruttore della domanda di sostegno, per il prosieguo di competenza. Una seconda copia sarà rilasciata all'interessato. Nelle zone protette il rilascio del nulla osta fitosanitario al progetto è subordinato alla regolare avvenuta esecuzione della misura fitosanitaria, di cui al successivo punto 6.1, in quanto l'estirpazione coatta delle piante infette costituisce il danno effettivo subito dal richiedente, nella misura ratificata dal Servizio Fitosanitario Regionale. La superficie danneggiata ammissibile al sostegno, non può eccedere quella individuata nel nulla osta. Nelle zone non protette, il nulla osta costituisce l'atto di riconoscimento formale del danno, nella misura ratificata dal Servizio Fitosanitario Regionale, a seguito anche dell'esame della documentazione prodotta dal richiedente.

Con riferimento ai frutteti da sostituire, come già precisato, dovranno essere utilizzate specie frutticole non suscettibili al batterio in questione.

In ogni caso, le piante da frutto destinate al reimpianto devono essere almeno di categoria CAC, in conformità al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18, nonché qualificate come tali nella documentazione prevista dalla vigente normativa. Nel caso di utilizzo di piante certificate, la cartellinatura attestante la certificazione dovrà essere conforme al suddetto Decreto del 2 febbraio 2021.

## **6. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità**

Per l'ammissibilità dell'istanza è necessario che:

- l'impianto arboreo danneggiato fosse funzionale e conforme a tutti i requisiti di legge, prima dell'evento dannoso;
- il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione delle ordinarie cure colturali;
- esista un diretto nesso di causalità tra la fitopatologia e il danno.

Ai sensi del DPR 503/99 e del D.Lgs 99/2004, i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" ed eventuali modifiche ed integrazioni. I beneficiari hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

Inoltre, il beneficiario dovrà risultare essere titolare di partita IVA con codice di attività agricola, iscritto ai registri della C.C.I.A.A., nella sezione speciale aziende agricole, essere iscritto all'INPS ed avere un titolo di piena disponibilità dei beni su cui realizzare gli investimenti.

### 6.1 Condizioni di ammissibilità

Come precedentemente specificato, gli interventi saranno rivolti esclusivamente alla ricostituzione di impianti arborei danneggiati dal batterio *Erwinia amylovora* in zone protette ed oggetto di misura fitosanitaria obbligatoria di espianto e distruzione. Inoltre, possono presentare istanza gli agricoltori che, prima della domanda, hanno subito un danno causato dalla fitopatia alla coltura arborea, in zone non protette, **in misura non inferiore al 30% del potenziale agricolo interessato**, riferito a ogni singola unità produttiva aziendale, omogenea per caratteristiche fisiche-agronomiche e destinata a specie ospiti di *Erwinia amylovora*.

A riguardo, si ribadisce quanto previsto dalle già citate “*Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali*” relative al PSR Sicilia 2014/2022.

La percentuale del danno subito, attestata formalmente dal nulla osta fitosanitario di cui al precedente punto 5, è accertata prima della presentazione della domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- **In zone protette** superficie del frutteto sottoposta ad **espianto in esecuzione della misura vincolante prevista dal Reg. (UE) 2016/2031, emanata del Servizio Fitosanitario Regionale**, rapportata alla superficie aziendale complessiva destinata a specie frutticole ospiti di *Erwinia amylovora*, desumibile dal fascicolo aziendale. La misura fitosanitaria suddetta, adottata a seguito di un controllo ufficiale, deve risultare eseguita, come riscontrabile nel nulla osta fitosanitario, in data antecedente a quella della domanda di sostegno. La superficie estirpata, constatata a seguito di verifica in loco del Servizio Fitosanitario, dovrà essere rapportata a quella complessiva delle piante frutticole suscettibili al batterio, presenti nella singola unità produttiva aziendale omogenea, avvalendosi anche del fascicolo aziendale e di eventuali referti analitici.
- **In zone non protette** numero di piante arboree colpite dall’organismo nocivo. Il numero di piante danneggiate dovrà essere rapportato a quello complessivo delle piante della coltura interessata, presente nella singola unità produttiva aziendale omogenea, avvalendosi del fascicolo aziendale nonché, ove disponibili, dei referti analitici di laboratori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario, prodotti a cura del titolare dell’azienda. L’eventuale prelievo dei campioni da parte del Servizio Fitosanitario, a conferma delle osservazioni visive, dovrà riguardare un numero di campioni analizzati non inferiore a 2 per ettaro.

In ogni caso, qualora ritenuto opportuno, il Servizio Fitosanitario potrà procedere al prelievo e all’analisi di campioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4 del già citato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 13 agosto 2020.

**Il Servizio Fitosanitario procederà ad operare le verifiche visive in loco, compatibilmente con il numero di domande presentate.**

**Non è ammissibile al sostegno la sola estirpazione delle piante, senza il successivo reimpianto.**

Si precisa che le misure fitosanitarie devono riguardare tutte le superfici agricole oggetto della domanda, identificabili con i relativi dati catastali e inserite nel fascicolo aziendale del richiedente. Tuttavia, nelle zone protette l’istanza di sostegno potrà essere presentata anche da un soggetto diverso dall’intestatario della misurafitosanitaria, ferma restando la sussistenza di regolare titolo di disponibilità delle superfici agricole oggetto di aiuto.

Gli interventi per l’estirpazione e la distruzione o eliminazione del materiale di risulta, non sono cumulabili con i contributi per le medesime operazioni, previsti da programmi finanziati ai sensi del Reg. (CE) n. 1040/2002 della Commissione.

Nelle zone protette l’accertamento dell’avvenuta esecuzione della misura fitosanitaria di espianto e distruzione delle piante infette, da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, assolve all’obbligo previsto dall’art. 18 del Regolamento 1305/2013, relativo al riconoscimento formale del fatto che l’esecuzione della misura fitosanitaria obbligatoria, ha causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato.

## **7. Spese ammissibili**

Le spese ammissibili, sono finalizzate a riportare l’impianto arboreo nelle condizioni di efficienza



nelle quali si trovava prima del verificarsi della fitopatìa.

Sono ammissibili le spese relative all'espianco degli arboreti, nonché alla distruzione delle piante infette se disposta da una prescrizione fitosanitaria, l'allontanamento e l'eventuale smaltimento del materiale di risulta dell'impianto arboreo danneggiato, l'acquisto e il reimpianto di specie di piante non ospiti del batterio.

In applicazione del Regolamento (UE) 2017/2393 art. 1 - punto 23 lettera b, sono ammissibili le suddette spese, sostenute in data non anteriore al 01/11/2020. Inoltre, tali costi devono risultare sostenuti dal titolare dell'azienda, in data successiva a quella in cui si è constatato ufficialmente il danno da fitopatìa, desumibile dalla documentazione allegata all'istanza.

Le spese sopra menzionate sono quelle riconducibili alla tabella dei costi unitari standard attualmente in vigore, mentre per le voci di spesa o per le colture mancanti si farà riferimento al prezzario regionale ufficiale per opere ed interventi in agricoltura. Con riferimento al reimpianto, sono riconoscibili anche le spese necessarie per assicurare un'ottimale messa a dimora delle piante, compresi l'acquisto di pali tutori, la concimazione e la preparazione del terreno. Gli impianti irrigui e i frangivento, eventualmente dismessi a causa delle operazioni di estirpazione, possono essere oggetto d'intervento, al fine di ricostituire la funzionalità degli arboreti.

L'eventuale impianto irriguo, dovrà rispondere a criteri di razionale utilizzo della risorsa idrica.

### 7.1 Spese generali

Le spese generali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, e così distinte:

1. onorari di professionisti e/o consulenti, per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, ove pertinenti;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali e tecnici a corredo della domanda di sostegno, compresa la perizia asseverata;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione della domanda di pagamento anticipo, sal e saldo, nonché della domanda di sostegno;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.lgs n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e s.m.i. Tuttavia, l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali ovvero:

- a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;
- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D.lgs. n. 494/1996 e s.m.i.

Le spese relative ai punti *a*, *b*, e *c* non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1 dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale, da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2. altre spese per:

- garanzie fideiussorie per la concessione di anticipi;

- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.);
- certificazioni della spesa relative alle domande di pagamento acconto/saldo da parte di Dottori Commercialisti/Esperti Contabili inseriti nella "long list" a cura della Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia, nonché di altre convenzioni vigenti che l'Amministrazione dovesse stipulare, per un importo massimo dell'1% della spesa ammessa a finanziamento (o come da parametro minimo indicato in convenzione) al netto delle competenze tecniche.

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o alla valutazione del tecnico, effettuata sulla scorta di un'accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze e delle spese relative al conto corrente.

Si ribadisce che nell'attuazione della sottomisura dovrà essere applicata la vigente metodologia dei costi semplificati per gli impianti colturali, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione, che ne prevede l'estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti, al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi.

## **8. Spese non ammissibili**

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e loro messa a dimora;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- lavori in economia;
- realizzazione di nuovi frangiventi e/o impianti irrigui non preesistenti;
- acquisto di beni di consumo.

Per quanto riguarda le ulteriori spese non ammissibili e l'IVA, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014/2022 punto 3.6 "Ammissibilità IVA".

## **9. Complementarità con altri strumenti finanziari europei**

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarità, indicate nel capitolo 14 PSR Sicilia 2014/2022. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi pubblici e privati, riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato. Al fine di evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, o con regimi assicurativi privati, l'agricoltore è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti ed al percepimento dei relativi benefici.

## **10. Criteri di selezione**

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri sotto riportati, definiti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento, si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. Tali criteri sono stati sottoposti al Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 3/2024.

Il prospetto che segue riporta per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito, all'atto di presentazione della domanda.

Si evidenzia che, ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare

l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro - Criteri di selezione e autovalutazione del progetto), riportante i criteri e i relativi punteggi. Si specifica che il punteggio auto-attribuito non può essere corretto/modificato dal richiedente, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Anche l'omessa auto-attribuzione del punteggio non può essere oggetto di richiesta di rettifica, dopo la presentazione della domanda di sostegno. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti, in base ai quali il progetto è stato valutato, ai fini dell'inserimento in posizione utile in graduatoria; pertanto, a seguito di eventuali varianti, lo stesso progetto deve comunque rientrare, all'interno della dotazione finanziaria prevista dal bando. Inoltre, in sede di presentazione della domanda di sostegno dovrà essere prodotta la scheda tecnica di autovalutazione di cui all'allegato 1, redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno.

Misura 5 "Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" Bando "Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati dal batterio <i>Erwinia amylovora</i> " PSR Sicilia 2014/2022				
CRITERI DI SELEZIONE				
Principi dei criteri di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito	Punteggio Massimo
<b>Pertinenza e coerenza rispetto alle priorità e Focus area riferite alla Misura</b> <b>Max 25 punti</b>	Misura fitosanitaria obbligatoria di estirpazione eseguita, con incidenza dal 70% fino al 100% sulla superficie aziendale totale destinata a specie arboree sensibili ad <i>Erwinia amylovora</i> (piante specificate di cui all'art.2 comma 1 D.M. 13/08/2020 in GURI n. 263 del 23/10/2020)	25	Incidenza della superficie estirpata, desumibile dal nulla osta fitosanitario	25
<b>Caratteristiche del soggetto proponente/azienda proponente</b> <b>Max 10 punti</b>	Investimenti proposti da Imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e ss. mm. e ii. Il punteggio dovrà essere attribuito qualora il richiedente del sostegno è un I.A.P. (cioè colui che è in possesso di competenze e conoscenze professionali, che dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di Socio di Società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro)	6	Autocertificazione attestante il possesso della certificazione definitiva della qualifica di IAP (deve essere riportata anche la data e il Comune competente che ha rilasciato la certificazione ai sensi della Circolare Assessoriale prot. n. 47470 del 24/05/2006 e ss. mm. e ii. e la circolare prot. n. 3187/GAB del 05/08/2020)	10
	Adesione ai seguenti protocolli: - Rete del Lavoro Agricolo di Qualità di cui alla Legge 199 del 2016, finalizzato alla tutela dei diritti dei lavoratori ed alla valorizzazione del lavoro di qualità in agricoltura; - Sistemi di gestione certificata della sicurezza nei luoghi di lavoro, riconosciuti dalla normativa di settore. - Adesione alla bilateralità, come previsto dai contratti collettivi territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale	4	Verifica adesione ai protocolli	
<b>Qualità dell'operazione proposta</b> <b>Max 65 punti</b>	Intervento finalizzato all'eradicazione dell'organismo nocivo <i>Erwinia amylovora</i> in <i>zona protetta</i>	65	Nulla osta fitosanitario	65
	Intervento finalizzato all'eradicazione dell'organismo nocivo <i>Erwinia amylovora</i> in <i>zona non protetta</i>	35	Nulla osta fitosanitario	
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO</b>				<b>100</b>

L'inserimento delle domande di aiuto nelle graduatorie ammissibili a finanziamento, è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo pari a 30.

A parità di punteggio saranno attribuite in ordine decrescente le seguenti priorità:

- soggetto richiedente o legale rappresentante anagraficamente più giovane (data di nascita da rilevare nel documento d'identità);
- imprese agricole che propongono la realizzazione degli interventi su beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 7 comma 3 L.R. 20/11/2008 n. 15). Nel caso specifico, dovrà essere presentata documentazione probante l'affidamento, l'assegnazione o la gestione di tali beni confiscati alla criminalità organizzata.

## **11. Tipologia, durata e intensità dell'aiuto**

L'intensità del sostegno, concesso sotto forma di contributo in conto capitale, è pari al **100%** delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili previste dalla sottomisura, nei limiti minimi e massimi di seguito descritti.

In linea generale, nell'ambito della presente sottomisura non è concesso alcun sostegno per il mancato reddito (cfr paragrafo 4 articolo 18 Reg. UE 1305/2013).

## **12. Importo minimo ammissibile e massimo concedibile**

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo, in conto capitale, pari al **100%** dei costi ammissibili, per gli interventi di ricostituzione. **L'importo massimo concedibile è pari ad € 500.000,00 per beneficiario, mentre l'importo minimo ammissibile è pari ad € 8.000,00 per beneficiario.**

## **13. Impegni e obblighi dei beneficiari**

Fermo restando gli impegni sottoscritti dal beneficiario con la presentazione della domanda di sostegno, in generale gli impegni sono distinti in essenziali ed accessori ed implicano, rispettivamente, la decadenza totale o parziale del contributo. Tali impegni saranno riportati nel provvedimento di concessione del contributo.

La decadenza non si determina nel caso in cui intervengano cause di forza maggiore.

Oltre a quanto previsto dal punto 7.5 "*Stabilità delle Operazioni*" delle *Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*, il beneficiario ha l'obbligo, per almeno **5 anni** dalla data del pagamento finale, di segnalazione al Servizio Fitosanitario di eventuali sintomi, nel nuovo impianto arboreo, riconducibili ad organismi nocivi per le piante regolamentati. Inoltre lo stesso dovrà, per la medesima durata:

- mantenere la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'ottenimento dei benefici, al fine di renderla disponibile per eventuali controlli;
- comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto, ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento.

## **14. Indicazioni generali sulla procedura**

La sottomisura 5.2 è attivata tramite bando pubblico con procedura valutativa.

### 14.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata e inviata esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'applicativo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La data di presentazione della domanda sul portale SIAN verrà comunicata con successivo avviso.

Sul portale SIAN deve essere caricata tutta la pertinente documentazione dematerializzata.

Il beneficiario dovrà sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP (One Time Password), ovvero un PIN "usa e getta" valido solo per un limitato intervallo di tempo e utilizzabile per una sola firma, insieme ai documenti allegati firmati digitalmente.

La presentazione della domanda di sostegno deve avvenire tramite soggetti abilitati CAA e/o Professionisti iscritti a Ordini e/o Collegi professionali convenzionati con la Regione, a cui il beneficiario ha conferito espressa delega.

## **15. Documentazione**

### 15.1 Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale;
- dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio attività, eventuali titolari di cariche o qualifiche) e che non risulta pendente alcun procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011, né sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159/2011;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico sul SIAN), opportunamente validata dal responsabile del CAA di riferimento. In mancanza della suddetta scheda, ai fini del riscontro dei dati aziendali, verrà presa in considerazione l'ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale presente sul SIAN al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno;
- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, ove pertinente, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente;
- contratto stipulato tra il richiedente il sostegno ed il professionista/progettista redatto secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e s.m.i;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi di ripristino o copia autenticata dal tecnico progettista;
- planimetrie in scala ex ante ed ex post degli impianti arborei dell'azienda danneggiata ed oggetto d'intervento, con individuazione delle superfici soggette ad espianto/reimpianto, compresi eventuali impianti irrigui, frangiventi ed indicazione delle specie utilizzate per il reimpianto;
- planimetria su base catastale, riportante l'ubicazione delle singole unità produttive aziendali destinate alla/e specie sensibile/i alla fitopatìa oggetto d'intervento;
- dichiarazione del progettista resa ai sensi dell'art. 49 comma 5 della L.R. n.13/86;
- scheda tecnica di auto-valutazione redatta in forma di **perizia asseverata (non giurata)** da parte del tecnico professionista di cui si allaga modello (**allegato 1**), nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione con i relativi punteggi auto-attribuiti. Nella stessa perizia bisogna attestare che gli interventi o le opere progettate, sono conformi a quanto previsto dalla sottomisura 5.2 dal bando, dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali e regionali. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- nulla osta fitosanitario rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- relazione tecnica-agronomica, con la descrizione dei dati aziendali e nella quale si evidenzino, fra l'altro, gli aspetti fitosanitari riguardanti le scelte progettuali, i portinnesti e le varietà utilizzate per il reimpianto nonché la qualifica delle piante utilizzate (CAC o certificate);
- nel caso in cui l'intervento di ricostituzione comprenda anche l'impianto irriguo e/o i frangivento, disegni ex post riportanti ubicazione e tipologia della rete irrigua e/o dei frangivento;
- computo metrico estimativo delle opere che s'intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a costi standard o a prezzo; analisi prezzi; acquisizione di beni materiali a preventivo; spese generali e riepilogo delle spese, costo complessivo dell'investimento;
- nel caso di spese che non rientrano nei costi standard o da prezzo, presentazione di tre preventivi per l'acquisto di beni materiali, esplicitivi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo, con le modalità indicate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 (punto 3.5.1.). Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evincano la durata del mandato e la natura dello stesso. La richiesta dei preventivi dovrà essere formulata tramite l'applicativo "Gestione preventivi per domanda di sostegno"

presente nella piattaforma SIAN. Qualora, in relazione agli investimenti proposti, non fosse possibile produrre più preventivi, si potrà ricorrere alla perizia asseverata da parte del tecnico incaricato dal richiedente che attesti la congruità della spesa e/o l'esclusività;

- autocertificazione e/o documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito, così come individuata nel prospetto sopra riportato dei criteri di selezione;
- dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni, delle condizioni e degli obblighi contenuti nelle disposizioni generali e nel bando;
- copia dei contratti di affitto e/o comodato (ove pertinenti) registrati nei modi di legge; sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda, la data di scadenza dei contratti deve essere non inferiore a 10 anni, dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Non sono considerati validi i contratti di affitto o comodato, la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterali. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati, al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. L'esistenza di contratti non conformi alle predette indicazioni, inseriti nel fascicolo aziendale, non sarà motivo di esclusione, qualora vengano rispettati i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste nel presente bando e l'oggetto dei contratti non concorra all'investimento;
- autocertificazione o certificazione della destinazione urbanistica, riguardante tutte le superfici oggetto di investimento, con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- dichiarazione di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici.

#### 15.2 Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare in sede di istruttoria tecnico-amministrativa

In aggiunta alla precedente documentazione, ove pertinente, le Società/Associazioni/Cooperative dovranno presentare:

- a) atto costitutivo e statuto sociale o altro atto avente valenza equipollente, con estremi di registrazione;
- b) dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA (data di iscrizione, qualifica o sezione, numero di repertorio, forma giuridica, attività prevalente esercitata, data di inizio dell'attività, titolari di cariche o qualifiche, ecc.);
- c) attestato d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23/06/2004 (ove pertinente);
- d) dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante della società/associazione/coop., attestante che l'organismo non si trova in stato fallimentare;
- e) elenco nominativo complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;
- f) delibera dell'organo competente della società/associazione/coop. di approvazione dell'iniziativa progettuale, di condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 5.2, di delega al rappresentante legale a presentare domanda di sostegno e di assumere l'impegno, nei cinque anni decorrenza dalla data del pagamento finale del sostegno, ad osservare gli impegni e gli obblighi riportati al precedente punto 13 "Impegni ed obblighi dei beneficiari", nonché di assumere ogni responsabilità conseguente, nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

## **16. Procedimento Amministrativo**

Al fine di rendere più efficace ed efficiente l'esame e la valutazione delle domande di sostegno e conseguentemente ridurre i tempi del procedimento amministrativo, si ritiene opportuno adottare le seguenti modalità istruttorie.

### 16.1 Ricevibilità informatica

La ricevibilità informatica avviene attraverso apposita profilatura sull'applicativo informatizzato Sian Agea. La domanda telematica viene accettata dal sistema e quindi rilasciata solo se sono stati rispettati i termini di presentazione previsti dal bando e se sono stati correttamente compilati/implementati tutti i campi obbligatori predeterminati in funzione delle specificità del bando. L'applicativo informatizzato permette il caricamento (upload) dei file corrispondenti almeno ai seguenti campi:

- sottoscrizione della domanda di sostegno con firma elettronica mediante codice OTP;
- documentazione richiesta dal bando/avviso, firmata digitalmente dal rappresentante legale/titolareo dal professionista abilitato;
- scheda tecnica di auto-valutazione, redatta in forma di perizia asseverata (non giurata) firmata digitalmente dal professionista abilitato, nella quale vengono riportati gli interventi previsti dall'iniziativa progettuale e i criteri di selezione, con i relativi punteggi auto-attribuiti. Tale scheda deve essere firmata anche dal titolare della domanda di sostegno;
- dichiarazione di conformità degli elaborati trasmessi rispetto a quanto previsto da bando/avviso, redatta sotto forma di perizia asseverata e sottoscritta digitalmente da un professionista abilitato.

#### *16.2 Approvazione degli esiti della ricevibilità informatica*

Scaduti i termini dell'invio telematico, il Responsabile dell'Area 5 effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo informatizzato Sian Agea, che genererà **P'Elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili informaticamente**, ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito secondo il metodo di calcolo indicato nel presente bando nel paragrafo relativo ai criteri di selezione e alle priorità attribuite a parità di punteggio.

Ad ogni domanda di sostegno sarà abbinato il relativo contributo di aiuto richiesto, in conformità a quanto indicato in domanda.

Il Servizio 2 predispose il provvedimento di approvazione dell'elenco regionale provvisorio di cui sopra che verrà pubblicato, con efficacia di notifica per tutti i proponenti, entro 30 giorni dalla chiusura della presentazione telematica delle domande.

Relativamente a problematiche di sola natura informatica, gli interessati che abbiano dimostrato la non presenza negli elenchi o l'errata associazione dei dati inseriti in domanda documentata a mezzo PEC, potranno produrre, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco regionale provvisorio delle domande rilasciate, domanda di riesame del provvedimento.

Conclusa tale fase, il Servizio procederà alla predisposizione e pubblicazione, con efficacia di notifica per tutti i proponenti, del provvedimento di approvazione **dell'Elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente**, ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito.

Qualora le risorse finanziarie previste dal bando siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto dai proponenti, tutte le domande di sostegno presenti **nell'Elenco regionale definitivo** potranno accedere alla successiva fase valutativa e verranno considerate potenzialmente finanziabili.

Qualora invece le risorse finanziarie previste dal bando non siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto, l'elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente ordinate in maniera decrescente in funzione del punteggio auto attribuito individuerà le domande il cui importo rientra nella copertura finanziaria (di seguito "**parte utile dell'Elenco**"), fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nell'elenco così determinato verrà altresì definito il punteggio che contraddistingue il limite inferiore della parte utile dell'Elenco (di seguito "**punteggio limite dell'Elenco**"). Le domande inserite nella "parte utile dell'Elenco", in funzione del punteggio



auto attribuito, saranno considerate potenzialmente finanziabili e saranno avviate alla successiva fase istruttoria. Le domande che invece non raggiungono il punteggio limite (e che quindi non rientrano nella parte utile dell'Elenco) saranno considerate non finanziabili al sostegno per mancanza di risorse finanziarie e non verranno avviate alla successiva fase istruttoria (*punto 4.2.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

### 16.3 Ammissibilità ed elaborazione graduatorie

Tutte le domande di sostegno inserite nell'Elenco regionale definitivo delle domande ricevibili informaticamente (nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal bando siano sufficienti a coprire tutto il fabbisogno richiesto in termine di contributo pubblico) o le domande di sostegno rientranti nella "parte utile dell'Elenco definitivo" (qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire l'ammontare del contributo richiesto dai proponenti) - verranno assegnate ai funzionari istruttori degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, per l'avvio delle fasi procedurali previste dal sistema Sian (ricevibilità da SIAN); ammissibilità; valutazione e istruttoria tecnico-amministrativa (*punto 4.3 e 4.3.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021*).

L'istruttoria informatizzata di questa fase procedurale riguarderà:

- la rispondenza della qualità e del contenuto (validità tecnica) della documentazione allegata alla domanda di sostegno;
- la verifica della rispondenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste nella sottomisura, anche con riferimento alla coerenza fra le superfici oggetto di richiesta di sostegno e quella accertata dal Servizio Fitosanitario con il nulla osta;
- l'ammissibilità dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- la verifica del punteggio auto attribuito, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione con riguardo anche al conseguimento dell'eventuale punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno e la validazione del punteggio definitivo;
- la conformità dell'operazione per la quale è richiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- l'analisi tecnico economica del progetto la verifica della rispondenza/coerenza degli investimenti proposti agli obiettivi e alle finalità previste dalla Misura;
- la verifica della congruità, della pertinenza e della ragionevolezza della spesa rispetto a quanto previsto dal bando e la determinazione della stessa;
- l'affidabilità del richiedente (laddove previsto intesa come controllo antimafia);
- la verifica della corrispondenza tra il punteggio dichiarato nella domanda di sostegno e quello indicato in perizia asseverata con la scheda tecnica di auto-valutazione;
- la verifica del punteggio, delle eventuali priorità spettanti sulla base dei criteri di selezione, con riguardo anche al conseguimento del punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda di sostegno;
- l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario (soccorso istruttorio).

Al termine della predetta valutazione e istruttoria tecnico-amministrativa, gli Ispettorati comunicheranno al Servizio 2 responsabile dell'attuazione della Misura/Sottomisura gli esiti delle verifiche effettuate.

Il Servizio provvederà a redigere la **Graduatoria regionale provvisoria delle operazioni ammissibili a finanziamento** con relativa attribuzione del punteggio e di quelle non ammissibili con le relative motivazioni che verrà pubblicata con efficacia di notifica per tutti i proponenti.

A tal fine gli interessati potranno proporre al Servizio 2, con apposite memorie, istanza di riesame al provvedimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione.



## 17.2 Anticipo

I beneficiari del sostegno della sottomisura 5.2 possono richiedere il versamento di un anticipo, non superiore al 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente, di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale, sulla base degli elenchi che lo stesso rende noti (istituti/imprese iscritte all'albo delle imprese presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), e non soggette ad un provvedimento di sospensione); la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa verrà svincolata solo in fase di saldo, a conclusione dell'operazione considerata.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.1 e 6.3.1.*

## 17.3 Stato avanzamento lavori (SAL)

I beneficiari del sostegno possono richiedere l'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera, per attività parzialmente eseguite.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione in sintesi riportata, nonché quella specifica indicata nel successivo punto 17.4, ove pertinente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate specificandone le motivazioni;
2. computo metrico consuntivo (gli interventi e le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del computo metrico riferito al progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura ove pertinente o documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività, a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
4. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ove pertinente (sono esclusi gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati);
5. le fatture elettroniche quietanzate, nonché bonifici, assegni circolari o assegni bancari negoziati (modalità di pagamento previste al punto 5.2 delle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*) estratti conto da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità, quietanza liberatoria dei fornitori. Le fatture elettroniche emesse dai fornitori dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino di impianti arborei danneggiati da fitopatie" – "Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati dal batterio *Erwinia amylovora*" Bando 2024**, nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (per questi interventi l'ammissibilità delle spese decorre dal 01/11/2020. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Tale documentazione del presente punto 5.2 non deve essere presentata, se trattasi di interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati.
6. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici), con la quale si autorizza il legale rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente.

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario. Possono essere presentati uno o più stati di avanzamento, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso, comprensivo dell'eventuale anticipazione erogata.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà

effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, della conformità dell'operazione realizzata con l'operazione/investimento per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno e della congruità delle spese dichiarate, in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto).

L'Amministrazione erogherà stati di avanzamento, in funzione della completezza delle azioni rendicontate.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.2 e 6.3.2.*

#### 17.4 Saldo

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro il termine del **30/06/2025** che sarà riportato nell'atto di concessione.

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione dell'investimento realizzato e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'investimento, comprovata da fatture (ove pertinente) o da documenti aventi forza probatoria equivalente (punto 5.3 e 6.3.3. delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022).

La documentazione specifica da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

1. relazione tecnica sullo stato di attuazione dell'iniziativa progettuale, comprendente anche eventuali modifiche non sostanziali apportate, specificandone le motivazioni.
2. computo metrico consuntivo (gli interventi e le voci di spesa devono essere riportate nello stesso ordine del computo metrico riferito al progetto approvato, nonché riportare il riferimento della relativa fattura ove pertinente o del documento fiscalmente valido - giustificativo di spesa);
3. planimetria delle superfici reimpiantate, ed elaborati tecnici relativi a tutte le opere ricostituite (impianto irriguo, frangivento), ove pertinenti;
4. dichiarazione del tecnico progettista e/o direttore dei lavori, resa ai sensi dell'art. 49 L.R. 13/86 attestante:
  - la corrispondenza tra la contabilità dei lavori, opere realizzate e giustificativi di spesa (quest'ultimi ove pertinenti);
  - che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
  - che tutti i materiali ed impianti relativi alle opere documentate sono stati acquistati ed installati nell'azienda come "materiali nuovi" (qualora pertinente);
  - che la documentazione di spesa allegata, ove pertinente, è regolarmente intestata e che si riferisce a spese sostenute unicamente per l'iniziativa progettuale oggetto di finanziamento;
  - che le fatture regolarmente quietanzate, ove pertinenti, riportano le quantità, il prezzo unitario e la descrizione analitica dell'oggetto della fornitura;
5. dichiarazione d'impegno, da parte del beneficiario, a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (nei 5 anni successivi a decorrere dal provvedimento di concessione del contributo), le opere oggetto di finanziamento, ad eccezione dei casi di forza maggiore;
6. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario, attestante che per le stesse opere non sono stati concessi contributi o mutui a tasso agevolato;
7. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro, ove pertinente (sono esclusi gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati);
7. fatture elettroniche emesse dai fornitori. Le fatture dovranno riportare nel campo causale o altra parte la seguente dicitura: **PSR Sicilia 2014-2022 Sottomisura 5.2 "Investimenti per il ripristino**

*di impianti arborei danneggiati da fitopatie” – “Investimenti per il ripristino di impianti arborei a destinazione produttiva danneggiati dal batterio Erwinia amylovora” Bando 2024*, nonché il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riportato nel provvedimento di concessione del sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, tutte le fatture dovranno riportare la descrizione analitica dell’oggetto della fornitura, le quantità, il prezzo unitario. Tale documentazione non deve essere presentata, se trattasi di interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;

8. quietanze liberatorie dei fornitori, redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, inerenti le fatture relative all’investimento, dalle quali si evinca la data di avvenuto pagamento, la modalità di pagamento, la negoziazione o transazione degli assegni e la dichiarazione dalla quale si rilevi che non sono stati riconosciuti abbuoni o sconti di qualsiasi tipo, né che sui beni forniti gravi alcun privilegio, patto di riservato dominio o diritto di prelazione e che gli stessi non abbiano nulla a pretendere. La quietanza liberatoria non deve essere presentata per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
9. bonifici o ricevute bancarie e/o bollettini o vaglia postali e/o copie assegni (modalità di pagamento previste al punto 5.3 e 6.3.3. delle *Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022*). Tale documentazione non deve essere presentata per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
10. estratti del conto corrente attestanti i movimenti effettuati (pagamenti o negoziazione assegni), ove pertinente. Gli estratti conto non devono essere presentati per gli interventi rientranti nella metodologia dei costi semplificati;
11. dichiarazione del direttore dei lavori, circa la rispondenza delle opere realizzate non visibili e non ispezionabili con la contabilità dei lavori, ove pertinente;
12. dichiarazione del direttore dei lavori sulla data di inizio e di fine lavori;
13. documento di commercializzazione o singolo cartellino (colore giallo) per pianta o gruppo di piante, attestante la qualificazione almeno di categoria CAC delle piante da frutto utilizzate per il reimpianto, in conformità al Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 18 (art. 61). Per le piante certificate, ai sensi del predetto Decreto Legislativo (art.58), il documento consiste nei singoli cartellini (colore azzurro) per pianta o gruppo di piante attestanti la certificazione;
14. delibera del Consiglio di Amministrazione (o autorizzazione da parte dei soci in caso di società semplici), con la quale si autorizza il Legale Rappresentante a riscuotere il contributo, ove pertinente;
15. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’iscrizione nel registro delle Imprese Agricole della CCIAA (il certificato di iscrizione al registro delle Imprese Agricole della CCIAA sarà acquisito dall’Ufficio istruttore);
16. documentazione fotografica inerente gli investimenti realizzati, anche delle varie fasi per gli interventi non visibili a lavoro ultimato.

La suddetta documentazione tecnico-contabile dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnici abilitati, nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

L’Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario, per l’espletamento del procedimento istruttorio.

I pagamenti devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque non oltre il **30/06/2025**. Entro tale data dovrà essere dimostrata la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

L’ufficio istruttore competente, entro il termine di **90 giorni** a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, provvede a:

- a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell’iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese (ove pertinenti), con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Devono essere verificati anche i tempi di realizzazione dell'investimento e di effettuazione della spesa, con particolare riferimento alle date di presentazione delle domande di pagamento ed ai termini indicati negli atti di concessione.

**Nelle zone protette dal batterio *Erwinia amylovora***, il saldo è subordinato alla constatazione di regolare avvenuta esecuzione della misura di espianto, da parte del Servizio Fitosanitario, che provvederà a trasmettere tale documentazione all'Ufficio istruttore della domanda di aiuto, qualora non già attestata nel nulla osta fitosanitario.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale applicazione delle griglie di riduzione o esclusione.

I controlli amministrativi comprendono anche verifiche su quanto riportato nelle fatture elettroniche (causale), atte ad evitare doppi finanziamenti (tramite altri regimi di aiuto), ove pertinente.

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo, prevedono lo svolgimento di sopralluoghi (100% visita sul luogo dell'operazione per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione). Infine, l'Ufficio istruttore dovrà verificare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso e che sia funzionale e funzionante.

Altre indicazioni sono riportate nelle *Altre indicazioni sono riportate nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - PSR Sicilia 2014/2022 punto 5.3 e 6.3.3.*

## **18. Tempi di esecuzione e varianti**

La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine del **30/06/2025**.

Non costituisce variante la modifica delle varietà/portinnesti/specie utilizzati, se preventivamente assentita dal competente ufficio del Servizio Fitosanitario.

Per le varianti si rimanda a quanto previsto dalle *“Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni”* approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 e s.m. e i.).

## **19. Controlli e sanzioni**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma di massima previsto e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2017/1242), in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata, in conformità a quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2019 n. 497 e s.m. e i. *“Disciplina del regolamento di condizionalità, ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari, sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 5.2 del PSR Sicilia 2014/2022, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

## **20. Strumenti di Tutela**

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le modalità descritte nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le*

*Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021* nonché ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

## **21. Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente bando, si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2022, alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021* ad altre disposizioni emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.), tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il presente Bando, sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato: [www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it).

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto, con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione, nel citato sito assessoriale, del presente bando sottomisura 5.2.

IL DIRIGENTE GENERALE  
Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022  
Dario Cartabellotta

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)